Un'Associazione di tutela ambientale faceva richiesta al Ministero competente di accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 2 D. Lgs. n. 33/2013 e s. m. e i. al fine di conoscere dati ed informazioni relativi ad attività industriali e commerciali rilevanti ai fini della tutela degli interessi perseguiti.

L'Amministrazione negava l'accesso e l'Associazione proponeva ricorso dinanzi al TAR competente, deducendo la violazione degli artt. 5 e 5 bis del sopra citato D.Lgs n. 33/2013 e s. m. e i. e il difetto di motivazione.

Il TAR considerava non meritevole di tutela la domanda di accesso e per l'effetto rigettava il ricorso. In particolare, il TAR statuiva la mancata allegazione, da parte del ricorrente, dei motivi giustificanti l'accesso, la disponibilità delle medesime informazioni mediante i vigenti obblighi di pubblicazione, l'irragionevolezza della mole dei dati e delle informazioni richiesti, la violazione dei diritti degli operatori economici titolari dei dati, potenziali controinteressati.

Rediga il Candidato il ricorso in appello avverso la sentenza, deducendo i motivi di illegittimità rilevabili alla luce della recente evoluzione della disciplina in materia di accesso.